

REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010)

n. 77 dell' 1 giugno 2012

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra Regione Calabria e Università degli Studi "La Sapienza" di Roma per l'attivazione nelle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R. dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – obiettivo PdR: G03.S11.

**Publicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. _____ del _____**

REGIONE CALABRIA

Il Presidente della Giunta regionale

(nella qualità di Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010)

PREMESSO che:

- la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;
- ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;
- l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscrivere con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;
- il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, co. 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 – Approvazione", successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010;

PRESO ATTO che l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, co. 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria";

- che l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

- la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266;

- la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente *pro tempore* della Regione Calabria è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario *ad acta*, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarra sono stati nominati *Sub Commissari* per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad Acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010;

PRESO ATTO che il Dott. Giuseppe Navarra ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 01/02/2011;

VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Navarra, ha nominato il dott. Luigi D'Elia *Sub Commissario* per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad Acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010;

DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 – nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario *ad acta* attengono:

- a. all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo);
- b. alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo);
- c. alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 – comma 4 – lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011);

DATO ATTO che, con riferimento all'anno 2011, ai sensi dell'art. 6 *ter*, del D.lgs. 502/92 e s.m.i., la Regione Calabria ha formulato, con nota prot. n. 4207 del 07/02/2011 al Ministero della Salute, giusta richiesta ministeriale prot. DGRUPS 0045976-P-27/10/2010, il proprio fabbisogno di operatori per il Servizio Sanitario Regionale, articolato per ogni singola professione sanitaria;

- che il Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto del 5 luglio 2011, ha definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, nonché la loro ripartizione ai singoli Atenei;
- che nonostante la richiesta avanzata nell'anno accademico 2010-2011, il Ministero dell'Università e della Ricerca non ha assegnato alla Regione Calabria/Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro i corsi di laurea delle professioni sanitarie in "Tecnico della prevenzione nell'ambiente nei luoghi di lavoro" e in "Infermiere pediatrico";
- che tale stato di cose ha determinato e determinerà difficoltà di funzionamento e sullo sviluppo delle attività dei rispettivi settori sanitari della Regione Calabria;
- che con nota prot. n. 108/SC del 26/01/2012 è stato definito, per l'anno 2012, il fabbisogno delle professioni sanitarie e il fabbisogno di laureati specialisti delle professioni sanitarie della Regione Calabria e nello specifico è stata chiesta nuovamente al Ministero della Salute anche l'attivazione dei predetti corsi di laurea in "Tecnico della prevenzione nell'ambiente nei luoghi di lavoro" (n. 10 posti) e in "Infermiere pediatrico" (n. 20 posti);
- nelle more della definizione da parte del Ministero della Salute del numero dei posti disponibili, per il corrente anno, a livello regionale per le immatricolazioni dei corsi di laurea in Tecnico della prevenzione nell'ambiente nei luoghi di lavoro e Infermiere pediatrico e della conseguente ripartizione degli stessi nelle Università, l'ASP di Cosenza con nota del 18.12.2011, in relazione alle proprie esigenze la necessità del predetto fabbisogno formativo, si è dichiarata disponibile ad accogliere i relativi corsi attivati presso la Facoltà di Medicina e Farmacia dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma;
- che la Regione Calabria con nota prot. n. 333/SC del 07/03/2012 ha manifestato al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma la propria disponibilità a provvedere, in caso di definizione favorevole dell'iter procedurale, a stipulare apposita convenzione tipo per l'avvio dell'attività formativa dei corsi di laurea sopra richiamati;
- che la predetta Università con nota prot. n. 442 del 23/03/2012 ha dichiarato la propria disponibilità a "delocalizzare" i propri corsi di laurea nelle discipline di che trattasi nella Regione Calabria;

RITENUTO di reciproco interesse, per la Regione Calabria e per l'Università di Roma:

- istituire un rapporto convenzionale per lo svolgimento dell'attività didattica e di tirocinio guidato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera di Cosenza degli iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie in Tecnico della prevenzione nell'ambiente nei luoghi di lavoro e di Infermiere pediatrico presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, che risultino idonee alla formazione a norma di legge;
- procedere alla sottoscrizione di un protocollo di collaborazione istituzionale tra Regione Calabria e Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, redatto alla luce della normativa vigente secondo lo schema allegato al presente atto al fine di definire le funzioni e le responsabilità da riferire alla struttura formativa che è sede del corso di laurea;

CONSIDERATA strategica, al fine del processo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, come leva di cambiamento, la formazione degli operatori delle professioni sanitarie anche in relazione all'obiettivo del PdR G03.S11;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- l'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i., in materia di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, che richiama le Regioni e le Università a definire intese e rapporti di convenzione con altre strutture del S.S.N. e istituzioni private accreditate a supporto della stessa formazione;
- il D.Lgs. n. 517 del 21.12.1999 avente ad oggetto "Disciplina dei rapporti tra SSN e Università a norma della L. n. 419 del 30/11/1998";

- il D.M. 29.03.2001 recante «Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della L. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, L. n. 251/2000)»;
- l'art. 2 della L. 01.02.2006 n. 43 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» il quale stabilisce che il relativo titolo di studio venga rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle Regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le Università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
- i DD.MM. 08.01.2009 e 19.02.2009, con i quali sono state definite, ai sensi del D.M. 22.10.2004, n. 270, rispettivamente le classi delle lauree magistrali e dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, e ai sensi dei quali la formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. 24 settembre 1997 e s.m.i.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le Regioni e le Università, a norma dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- la L. n. 240 del 23 dicembre 2010;

TENUTO CONTO che in relazione al parere espresso dall'Ufficio legislativo del Ministero della Salute, n. 7054-P del 03/10/2011, in materia di poteri dei sub Commissari è stato, tra l'altro evidenziato che il sub Commissario possa adottare anche tutti gli atti prodromici, quali atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali, all'attuazione delle misure attuative del Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale»;

DATO ATTO che, pertanto nel caso di specie, si ritiene di dover provvedere in tal senso;

DATO ATTO, altresì, che le disposizioni del presente decreto non rientrano nell'elenco dei provvedimenti regionali per i quali l'art. 3, comma 1, del sopra citato Accordo del 17/12/2009, relativo al Piano di Rientro, prevede espressamente la preventiva approvazione del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia, trattandosi di provvedimento che non ha nessun impatto sul F.S.R. e che, pertanto lo stesso viene trasmesso ai Ministeri competenti solo al fine di una presa d'atto;

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

di APPROVARE il Protocollo di intesa Regione Calabria - Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, volto a disciplinare lo svolgimento dell'attività didattica e di tirocinio guidato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera di Cosenza degli iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie in "Tecnico della prevenzione nell'ambiente nei luoghi di lavoro" e in "Infermiere pediatrico" dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

di PRECISARE che l'attuazione del protocollo allegato non comporta oneri a carico del F.S.R.;

di DEMANDARE al Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute e politiche sanitarie, la stipula del suddetto Protocollo;

di TRASMETTERE all'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, copia del presente documento, per il conseguente recepimento da parte della stessa con atto formale, specificando che la stipula del Protocollo avverrà solo ed esclusivamente dopo il recepimento integrale da parte dei competenti organi dell'Università, della quale dovrà essere data comunicazione scritta al Dipartimento Tutela della Salute e politiche sanitarie;


di DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per:

- la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri dell'Economia e Finanze e della Salute solo al fine di una presa d'atto - in quanto le disposizioni del presente decreto non rientrano nell'elenco dei provvedimenti regionali per i quali l'art. 3, comma 1, dell'Accordo del 17/12/2009, prevede espressamente la preventiva approvazione del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia, trattandosi di provvedimento che non ha nessun impatto sul F.S.R.;
- la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito *web* istituzionale della Regione Calabria.

Il Dirigente Settore Piano di Rientro
Dr. Gianluigi Scaffidi

Il Sub Commissario
Dott. Luigi D'Elia

(SCOPELLITI)



PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE CALABRIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" DI ROMA PER LA DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, presso la sede del Dipartimento tutela della Salute e politiche sanitarie, della Regione Calabria, sita in Catanzaro alla via E. Bucciarelli, 30

TRA

la **REGIONE CALABRIA**, codice fiscale _____, di seguito denominata "Regione", nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento tutela della Salute e politiche sanitarie, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 16/04/1955, appositamente delegato alla stipula giusto DPGR n. 7 del 26.01.2012,

E

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", codice fiscale _____, di seguito denominata "Università", nella persona del Magnifico Rettore in carica Prof. _____ nato a _____ il _____.

PREMESSO

- che l'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. dispone che la formazione del personale sanitario infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate, e che per tale finalità le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi di laurea;
- che gli artt. 2 dei DD.MM. 8 gennaio 2009 e 19.02.2009, con i quali sono state definite, ai sensi del D.M. 22.10.2004, n. 270, rispettivamente le classi delle lauree magistrali e dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, sanciscono che la formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del D.M. 24 settembre 1997 e s.m.i.. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le Regioni e le Università, a norma dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- che la Regione Calabria e l'Università degli Studi di Roma, ritenendo di reciproco interesse istituire il rapporto convenzionale per l'espletamento dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie presso le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della Regione che risultino idonee alla formazione a norma di legge, intendono procedere alla sottoscrizione di un Protocollo redatto, d'intesa, alla luce della normativa vigente;
- che con D.P.G.R. n. _____ del _____, è stato approvato il Protocollo d'intesa tra Regione Calabria e Università degli Studi "La Sapienza" di Roma per l'attivazione nelle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R. dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, dando mandato al Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute e politiche sanitarie per la relativa stipula;
- che gli organi accademici e direttivi dell'Università degli Studi di Roma hanno parimenti approvato il presente protocollo d'intesa autorizzandone la stipula, giusta nota prot. n. _____ del _____;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto del Protocollo)

1. Ferma restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente Protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra Regione e Università allo scopo di realizzare una collaborazione per la costituzione

di una rete formativa per lo svolgimento dell'attività didattica dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie indicati nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. La sede universitaria dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie è per la Regione Calabria la Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.
3. Le sedi per lo svolgimento dell'attività didattica dei Corsi di Laurea di cui al presente Protocollo sono l'Università "La Sapienza" e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e l'Azienda Ospedaliera di Cosenza.
4. Le sedi per lo svolgimento dell'attività didattica devono ottemperare ai requisiti previsti dagli accordi internazionali tra cui quanto citato dalla Commissione della Comunità Europea, comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica e da quanto disposto dal D.L.vo 353/94. I requisiti di accreditamento sono quelli di cui al D.M. 24/09/97 e le parti si impegnano a rivedere i criteri di accreditamento sulla base delle indicazioni nazionali.

Art. 2

(Programmazione)

1. L'Università, sulla base della programmazione regionale, approva con cadenza annuale e per la durata degli interi cicli attivati, un programma in cui sono previsti:
 - a. i corsi di laurea da attivare in relazione alle specifiche figure professionali nonché il numero degli operatori da formare annualmente in relazione al fabbisogno formativo del S.S.R. e delle strutture private nell'ambito territoriale regionale.
 - b. le sedi formative dei corsi di laurea.
2. Le parti convengono che, in sede di prima applicazione, per l'anno accademico 2011/2012 le sedi formative per i corsi di laurea della professioni sanitarie attivati dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono così individuate:

Classe SNT/1 CdL Infermieristiche:

- Cosenza: 20 Posti

Classe SNT/4 CdL Tecniche della prevenzione:

- Cosenza: 10 Posti

3. Per gli anni successivi si provvederà ad integrare e/o modificare le sedi formative dei corsi di laurea della professioni sanitarie con apposito provvedimento d'intesa tra le parti come sopra costituite.
4. Il numero degli studenti da accogliere presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza sarà concordato e programmato annualmente tra l'Università e la singola struttura ospitante in relazione alla capacità di ricezione delle strutture disponibili.
5. L'attivazione annuale dei singoli corsi dovrà comunque tener conto dei requisiti minimi di docenza di accreditamento delle strutture sedi di formazione.
6. Ulteriori esigenze di integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza necessarie al raggiungimento degli *standard* formativi utili al corretto espletamento dei corsi di laurea possono essere soddisfatte attraverso l'individuazione di altre strutture sanitarie del S.S.R. diverse da quelle indicate in tabella ovvero presso strutture sanitarie private accreditate, mediante la formalizzazione di ulteriori specifici rapporti di convenzione tra i soggetti interessati, finalizzati all'acquisizione di strutture sanitarie per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti.

Art. 3

(Accordi attuativi)

1. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, in conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente atto, l'Università l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, le Istituzioni pubbliche e private accreditate e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art 6, comma 3, D.L.vo 502/92, provvedono a stipulare, previo nulla osta della Commissione paritetica di cui al successivo art. 6, appositi disciplinari attuativi sulla base delle necessità didattiche, per la programmazione delle risorse umane e strutturali necessarie e per la regolamentazione delle le modalità della reciproca collaborazione.
2. L'Università provvederà a comunicare i nominativi degli studenti che dovranno frequentare le suddette strutture. Tale frequenza dovrà essere documentata dal responsabile di struttura presso la quale si svolgono le attività didattiche. Le modalità di controllo saranno definite dalla struttura di coordinamento universitaria alla quale afferiscono i corsi di laurea delle professioni sanitarie.
3. Nel quadro della programmazione di cui all'art. 2, ed ispirandosi al principio dell'integrazione delle risorse del S.S.N. e dell'Università, le Aziende ed Istituzioni concordano con l'Università le modalità di utilizzo delle risorse didattiche e delle unità operative ospedaliere ed extraospedaliere per lo svolgimento del percorso formativo. Detti soggetti concordano, altresì, le modalità di utilizzo del personale non universitario con funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato, di affiancamento.

Art. 4

(Personale docente)

1. L'Università assicura l'insegnamento delle discipline previste dagli Ordinamenti didattici, mediante docenti propri nonché mediante docenti del S.S.R. in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi d'insegnamento del Corso di Laurea secondo quanto previsto dall'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. In quest'ultimo caso l'incarico di docenza viene conferito dal Rettore, senza oneri per l'Azienda, su proposta delle strutture didattiche competenti e previo nulla osta del Direttore Generale della medesima azienda, sulla base di un elenco di nominativi forniti dal medesimo Direttore Generale.
2. I requisiti di accesso e le modalità di inserimento nel suddetto elenco sono stabiliti con provvedimento del direttore generale dell'Azienda sede di corso in conformità alle direttive di una commissione, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda e di durata quinquennale, formata da docenti universitari e ospedalieri proposti dai Consigli di corso di laurea, un dirigente medico, con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale e rappresentanti di provata competenza scelti tra gli appartenenti ai profili professionali interessati. Al fine di garantire l'uniformità dei requisiti di accesso nelle diverse sedi di corso la Commissione tiene conto degli indirizzi impartiti in merito dalla Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.
3. L'elenco di cui sopra, di durata quinquennale, viene istituito, e aggiornato annualmente, con provvedimento del Direttore Generale. Ogni anno l'Azienda sede di corso, pubblica un bando finalizzato all'aggiornamento degli elenchi istituiti ovvero all'istituzione di nuovi elenchi conseguenti all'attivazione di nuovi corsi di laurea.
4. L'Università si avvarrà del personale delle strutture ospitanti coinvolte per l'insegnamento, per l'attività pratica e lo studio guidato. Per l'identificazione del personale delle Aziende, con funzioni didattiche, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 23 della legge n. 240 del 23 dicembre 2010 ed il Regolamento dell'Università degli Studi in materia.
5. L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato e di affiancamento rientra per il personale del S.S.N. nell'ambito di quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 5

(Tutorato - tirocinio professionale - Coordinamento del Corso)

1. Le Aziende Ospedaliere e Sanitarie eventualmente individuate quale sede dei Corsi delle Professioni Sanitarie, si impegnano a mettere a disposizione le strutture didattiche ed assistenziali per la realizzazione delle attività teorico-pratiche e, nel contempo, assicurano nelle stesse lo svolgimento delle attività di tutorato e di tirocinio professionale secondo le norme vigenti.
2. Al fine di orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli attivamente partecipi del processo formativo, viene attivato un servizio di tutorato.
3. Nell'ambito di quanto previsto dal comma precedente, la Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma nomina su proposta del Coordinatore del Corso, e per ciascuna sede presso la quale si effettua il tirocinio professionale, tra il personale in servizio presso la struttura, nell'ambito dello specifico profilo professionale un Referente di Tirocinio. Il Referente di tirocinio dura in carica tre anni e, in collaborazione con il coordinatore di Corso, è responsabile e coordina le attività dei tutor e garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate.
4. Per un proficuo svolgimento della attività di tutorato l'Università, valutati i *curricula* del personale in servizio conferisce l'incarico di concerto con l'Azienda ai tutor di tirocinio. Per consentire ai suddetti di operare con la migliore qualità, l'Università organizza uno o più corsi di formazione per i tutor stessi.
5. L'attività dei Tutor di tirocinio nonché la partecipazione degli stessi agli incontri di programmazione e di valutazione è considerata attività di servizio.
6. L'azienda si impegna a riconoscere l'attività del Referente e di Tutor di tirocinio in termini di crediti ECM.
7. I rapporti che l'Azienda sede di tirocinio intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997. Il tirocinante non può vantare nei confronti dell'Azienda sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 6

(Commissione di valutazione)

1. Per la verifica dell'attuazione del presente protocollo è istituita una Commissione paritetica Regione-Università, i cui componenti saranno nominati con successivo decreto.
2. La Commissione può formulare proposte ai fini degli adeguamenti che si rendano necessari per migliorare la qualità della formazione.

Art. 7

(Copertura assicurativa)

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile dei tirocinanti e degli studenti, che svolgeranno la propria attività didattica ed il tirocinio presso le ASP e le AO. del S.S.R., per danni cagionati a terzi.

Art. 8

(Organi del Corso)

1. Gli organi del Corso sono quelli previsti dai relativi Ordinamenti ed approvati dalla Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università degli Studi di Roma.

Art. 9

(Durata del protocollo d'intesa)

1. Il presente Protocollo ha durata di anni tre (3) a decorrere dall'Anno Accademico 2011/2012 ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti. In ogni caso la sua



durata è tacitamente prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa, salvo determinazione diversa delle parti.

2. La parte che intende recedere prima della naturale scadenza deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso tre mesi.
3. Il presente atto sarà suscettibile di integrazioni e/o modificazioni per l'adeguamento alle normative e/o direttive emanate dal MIUR e/o dal Ministero della Salute con riferimento ai protocolli di intesa in tema di formazione del personale sanitario e/o per verificate esigenze organizzative e funzionali.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente protocollo di intesa si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 10

(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Catanzaro.

Il presente, redatto in duplice originale, sarà registrato ad opera della parte interessata solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Catanzaro,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
"LA SAPIENZA" DI ROMA

IL RETTORE

REGIONE CALABRIA
IL DIRIGENTE GENERALE
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE
E POLITICHE SANITARIE

Dr. Antonino Orlando



PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE CALABRIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" PER LA DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

CdL	Corsi di laurea delle Professioni sanitarie	posti
L/SNT 1	Infermieristica pediatrica	20
L/SNT 4	Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	10